

numero			Bellinzona
1361	cl	0	28 marzo 2018
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
Ufficio federale di giustizia e polizia
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente l'avamprogetto della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo

Gentile Consigliera federale,

abbiamo ricevuto la sua lettera dell'8 dicembre 2017 e il rapporto esplicativo in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Ritenuta la necessità di completare quanto previsto dall'avamprogetto, già posto in consultazione durante l'estate del 2017, ossia il completamento degli strumenti preventivi nella lotta contro il terrorismo, salutiamo positivamente il rafforzamento delle misure preventive di polizia proposte. La nuova legge mira a potenziare gli strumenti di polizia sia al di fuori del perseguimento, sia prima dell'avvio di un procedimento penale o dopo l'esecuzione della pena detentiva.

Come emerso dal rapporto esplicativo, le misure proposte sono di natura sussidiaria e complementare; si tratta in sostanza di completare quanto previsto dal piano di azione nazionale contro la radicalizzazione che comprende soprattutto misure di deradicalizzazione o reintegrazione. Attraverso, principalmente, una revisione della legge sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997 (LMSI; RS 120), il progetto di legge interviene laddove misure meno incisive hanno dimostrato di non avere alcun effetto. Al centro vi sono le misure di polizia, quali il divieto di avere contatti, il divieto di accedere o lasciare determinate aree, ecc., misure che devono essere disposte dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) su istanza di un Cantone o del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

Considerato il piano d'azione nazionale per prevenire e combattere il terrorismo, siamo dell'opinione che le misure proposte permettano, da un lato, di colmare le attuali lacune nel settore della polizia, al fine di riconoscere e prevenire le forme di radicalizzazione politica ed ideologica e di estremismo violento, ma lasciano irrisolto l'aspetto fondamentale di una definizione, attualmente inesistente, della fattispecie penale dei reati di terrorismo. È quindi opportuno che l'avamprogetto contempra anche la modifica del codice penale, segnatamente la rivisitazione, con le necessarie aggiunte, dell'art. 260^{bis} del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0).

È di questi giorni la notizia, che salutiamo positivamente, secondo la quale il Consiglio nazionale ha approvato con 126 voti contro 53, un'iniziativa parlamentare del gruppo PLR che chiedeva al

Consiglio federale di dotarsi di una norma specifica contro il terrorismo che punisca anche il sostegno e l'apologia di questi atti, nonché gli atti preparatori. L'iniziativa parlamentare mira a punire chiunque commetta atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto¹.

Siamo dell'opinione che questa proposta potrà costituire la base necessaria per dare un senso concreto alle misure proposte nell'avamprogetto della presente consultazione.

Nel rapporto esplicativo si osserva che fedpol è l'autorità responsabile per la pronuncia delle misure preventive di polizia mentre che l'esecuzione e il controllo incombono ai Cantoni; a questo proposito ci permettiamo di sollevare un dubbio circa l'applicabilità delle nuove norme ritenuto che le misure potranno essere attuate unicamente se sussistono degli indizi concreti, attuali e avvalorati da fatti (cfr. pag. 14 del rapporto esplicativo), indizi che non devono però delineare un reato penale poiché, in tal caso, scatterebbe la procedura penale.

Inoltre, riteniamo quantomeno problematico il fatto che, secondo quanto previsto dall'art. 4 cpv. 2 della Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), la Confederazione è responsabile della sicurezza interna e i Cantoni l'assistono sul piano amministrativo e dell'esecuzione mentre che secondo il progetto di legge proposto l'ordine di competenza è invertito: esso prevede infatti che siano i Cantoni ad eseguire e controllare le misure e che fedpol può fornire assistenza (cfr. a questo proposito il nuovo art. 23n cpv. 1 LMSI).

Un altro punto critico è quello legato alla creazione di un servizio (non tutti i Cantoni dispongono attualmente di tali strutture) che dovrà essere a conoscenza delle misure sociali, mediche e di polizia adottate nei Cantoni e la cui creazione comporterà un importante investimento in termini di risorse (finanziarie, logistiche e del personale); non possiamo quindi condividere quanto esposto a pagina 34 del rapporto esplicativo, al punto 7.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni laddove si sostiene che *"[...] in linea di massima l'avamprogetto non comporterà nuovi compiti per i Cantoni. La garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico è infatti un compito che incombe in primo luogo ai Cantoni. Secondo l'avamprogetto, tuttavia, ogni Cantone dovrà designare un servizio che sarà a conoscenza delle misure sociali, mediche, di polizia adottate dai Cantoni e se del caso chiederà a fedpol l'adozione di misure preventive di polizia [...]"*.

Inoltre, al momento in cui la misura è decisa, per il Cantone scattano ulteriori oneri per l'applicazione e la messa in atto che comportano un notevole investimento di risorse.

Riteniamo inoltre che le norme federali proposte implicheranno, per la loro applicabilità, anche un adeguamento legislativo di alcune leggi cantonali.

Aggiungiamo inoltre una perplessità riguardo alla tempistica per la creazione, da parte dei Cantoni (come è il caso del Ticino), del suddetto servizio che sarà a conoscenza delle misure sociali, mediche e di polizia adottate nei Cantoni; come già sopra sottolineato, l'investimento in termini di personale (appositamente formato), di strutture appropriate e, non da ultimo, di ripercussioni finanziarie, non è indifferente.

A questo proposito precisiamo che il nostro Cantone ha da poco creato un servizio per la gestione cantonale delle persone minacciose e pericolose (GCPMP), struttura che potrà venir ampliata, nel caso in cui dovessero venir accettate le misure proposte, mediante la creazione di reti di contatto cantonali, l'assunzione di personale appositamente preparato nei vari ambiti di competenza e la messa in funzione dei necessari supporti logistici.

Quest'operazione non è certamente esente da investimenti finanziari che dovranno essere sostenuti in primis dal Cantone, ma che dovranno essere ripensati anche a livello di Confederazione.

Aggiungiamo inoltre che questa nuova struttura collaborerà con il Servizio informazioni cantonale che, nell'esecuzione dei mandati ricevuti dal SIC, rimarrà comunque indipendente, nel rispetto della separazione organizzativa tra quest'ultimo e fedpol.

¹Corriere del Ticino di giovedì 1. marzo 2018, pag. 8.

Infine, solleviamo un'ultima questione relativa all'efficacia delle misure sociali e mediche, adottate dalle competenti autorità cantonali, che sono difficilmente valutabili da parte della polizia e che presuppongono uno scambio attivo di informazioni tra i vari centri/autorità preposte al fine di concordare i vari passi per riconoscere e impedire la radicalizzazione di un individuo nel suo contesto sociale: la messa in opera di un tale piano presuppone il coinvolgimento di varie autorità cantonali, a diversi livelli, e comporta un'organizzazione che, al momento attuale, non può ancora essere realizzata poiché occorre attendere l'esito della consultazione. Inoltre sarà necessario risolvere il problema legato allo scambio e alla trasmissione di informazioni, tra i vari enti coinvolti, negli ambiti coperti dal segreto professionale e medico, sia a livello cantonale sia a livello federale, coinvolgendo, laddove necessario, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

L'avamprogetto di legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo prevede l'uso di apparecchi tecnici di localizzazione. Dal rapporto esplicativo risulta difatti che l'esecuzione delle misure di polizia proposte (ad esempio divieto di perimetro, divieto di lasciare un immobile) *"presuppone la possibilità di ordinare provvedimenti quali la localizzazione tramite telefonia mobile o l'impiego di un braccialetto elettronico"* (cfr. pag. 2). Queste misure potrebbero essere ordinate anche per minorenni.

Attiriamo la vostra attenzione soprattutto sui limiti d'utilizzo del braccialetto elettronico, tenuto conto dei limiti tecnici e d'uso del medesimo, come pure quella di definire le autorità competenti per ordinarne l'uso, rispettivamente la messa in esecuzione, temi, questi ultimi, già sollevati nel contesto delle misure legate alla violenza domestica (cfr. modifiche del codice civile attualmente pendenti davanti al Parlamento). Anche l'uso e l'implementazione del braccialetto elettronico non è certamente esente da investimenti finanziari (personale, logistica, costi dei braccialetti) dei quali occorre tenerne conto.

Per quanto sopra esposto, condividiamo in parte quanto proposto e ci rimettiamo al parere del Dipartimento federale che dovrà, a nostro avviso, rivedere le ripercussioni finanziarie per i Cantoni.

Voglia gradire, gentile Consigliera federale, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Servizi Generali della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.